

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANDRIANI, BRINA, CANNATA, BERTOLDI, GAROFALO, POLLINI, VITALE, CONSOLI, BAIARDI, BENASSI, GALEOTTI, ANTONIAZZI e VECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 22 DICEMBRE 1987

Semplificazione degli adempimenti fiscali, modificazione delle norme per la determinazione del reddito in regime di contabilità semplificata, istituzione della «contabilità intermedia» e sanatoria delle infrazioni minori e delle irregolarità formali in materia tributaria

ONOREVOLI SENATORI. — Si è affermato da più parti che il malessere dei contribuenti è causato pure da una serie infinita di non semplici adempimenti che, molto spesso, non solo non servono per scovare e combattere l'evasione, ma contribuiscono a rendere ancor più lenta e iniqua l'azione accertatrice degli uffici.

Si è sempre proceduto finora con l'ottica di inserire nel «circuitto» dell'imposizione tutti i contribuenti, anche gli occasionali e i piccolissimi, senza considerare che così facendo si è appesantito a tal punto tutto il sistema di trattamento e controllo delle dichiarazioni che, anche in conseguenza di adempimenti

sempre crescenti, la prospettiva non infondata è di mandare in prescrizione le dichiarazioni prima ancora di svolgere qualsiasi attività di controllo.

Inoltre, le procedure di controllo formale svolte dagli uffici sulle dichiarazioni esauriscono quasi integralmente le risorse a disposizione, impedendo così le attività di controllo sostanziale (verifiche ed accertamento) che ormai vengono effettuate solo dalla Guardia di finanza.

Si ammette oggi che, dopo aver tentato con altri mezzi di fare emergere la materia imponibile occultata, l'unico strumento valido per combattere e vincere l'evasione fiscale è un'Ammini-

strazione finanziaria capace, adeguatamente attrezzata, liberata da compiti e verifiche generalizzate, che hanno per oggetto decine di milioni di dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, impegnata in controlli mirati capaci di ristabilire una reale equità contributiva e maggiori entrate per l'Erario.

Si ritiene anche che, come già avviene in altri Paesi europei, un primo passo verso tale direzione possa essere costituito dalla eliminazione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA da parte dei soggetti cosiddetti forfettari, con un volume di affari annuo limitato, e da parte dei lavoratori dipendenti o pensionati che abbiano la sola prima casa direttamente occupata o oneri da dedurre. Per questi ultimi, si tratterebbe di sostituire gli adempimenti del contribuente con gli adempimenti del sostituto d'imposta, allo scopo di ridurre le dichiarazioni da presentare e i rimborsi da effettuare.

Già oggi il sostituto d'imposta riceve dal proprio dipendente un modello sottoscritto con i carichi di famiglia e le detrazioni d'imposta. Tale modello potrebbe essere completato con l'indicazione degli oneri deducibili (ILOR, interessi passivi, polizze di assicurazione, ricevute mediche, eccetera) e del valore locativo dell'abitazione direttamente occupata, i cui importi acquisiti dal datore di lavoro sarebbero utilizzati per liquidare l'imposta annuale. In tal modo, ad esempio, si ridurrebbero notevolmente tutte le dichiarazioni a rimborso dei contribuenti lavoratori dipendenti con oneri deducibili, che assorbono una quantità enorme di lavoro.

L'indicazione degli oneri deducibili e del valore locativo sarebbe riportata sui modelli 101 e 102.

Altro problema non secondario è quello dell'enorme ritardo con il quale l'Amministrazione procede ai rimborsi dei crediti d'imposta. Per essi è possibile prevedere una compensazione, imposta da imposta, con gli eventuali acconti che il contribuente è tenuto a versare per il periodo successivo a quello in cui è sorto il credito.

Le norme contenute nel decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono state prorogate al 31 dicembre 1988.

In tre anni, i Governi che si sono succeduti non sono riusciti a produrre, nonostante gli impegni assunti, una qualche proposta che mirasse a superare l'emergenza della cosiddetta «Visentini *ter*».

È bene, quindi, per evitare che si sia costretti ad una permanente proroga di norme temporanee ed eccezionali, che si comincino ad esaminare modifiche alla legislazione preesistente la cosiddetta «Visentini *ter*» capaci di superare le ostilità che la citata legge n. 17 ha incontrato e che tuttora incontra e di recepirne, nel contempo, quelle innovazioni o indicazioni che sembrano meritevoli di diventare norme permanenti del nostro sistema impositivo, pur continuando a mantenere tutte le necessarie cautele fiscali per evitare di creare altri varchi alle già ampie evasioni esistenti.

I dati di cui si dispone non consentono ancora di dare una valutazione corretta dei risultati conseguiti con la legge n. 17, né ciò interessa ai fini della presente proposta.

Un fatto, però, sembra non contestabile: il passaggio in contabilità ordinaria di un gran numero di imprese, a causa della deduzione forfettaria dei costi introdotta dal 1985 con la «Visentini *ter*» per i soggetti a contabilità semplificata.

Molti considerano la contabilità ordinaria, quella sistematica, più garantista per l'Erario, nel senso che con delle rilevazioni contabili complesse sono più difficili l'occultamento dell'imponibile e l'evasione dell'imposta; e, quindi, si potrebbe concludere che, almeno da questo punto di vista e stante il maggior numero di imprese passate a contabilità ordinaria, un primo risultato positivo la legge n. 17 l'ha ottenuto.

D'altra parte, però, è necessario tener conto di quei contribuenti che, pur non potendosi annoverare tra i «minori», non possono sopportare gli adempimenti e i costi che comporta la tenuta di una contabilità sistematica; per essi è necessario ricercare una soluzione mediana.

Inoltre, le scelte affrettate che ha provocato l'entrata in vigore della legge n. 17 del 1985 e la non sempre facile interpretazione e applicazione delle norme in essa contenute hanno causato errori formali e ritardi che è opportuno considerare con benevolenza.

Infine, i riferimenti legislativi contenuti nel presente disegno di legge, data la prossimità dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non potevano non essere rivolti allo stesso decreto.

Con gli articoli da 1 a 7 si prevede una delega al Governo per meglio semplificare e armonizzare tutte le norme fiscali; si esclude l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi per quei lavoratori dipendenti o pensionati che abbiano una sola casa direttamente occupata o che abbiano degli oneri da dedurre dal reddito, prevedendo l'indicazione di tali dati nei certificati e nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta; si concede la possibilità di compensare i crediti d'imposta, distintamente per ogni singola imposta, con gli acconti da versare.

Gli articoli 8, 9 e 10, unificando in 18 milioni il volume di affari massimo in base al quale sia ai fini dell'Irpef che ai fini dell'IVA è possibile accedere al sistema forfettario di determinazione delle imposte, prevedendo, per i contribuenti che si servono di tale sistema, la eliminazione della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e dell'IVA e l'indicazione nella delega di versamento delle imposte, insieme alle altre notizie già previste, dell'ammontare complessivo dei ricavi e delle operazioni imponibili relativi all'anno per il quale il versamento è effettuato e il codice di attività.

L'articolo 11 richiama le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione del reddito per le imprese minori (imprese che non si servono del regime forfettario o che hanno ricavi superiori ai 18 milioni annui e che non hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria), eliminando la forfettizzazione dei costi deducibili, ivi prevista, per le esistenze iniziali e le rimanenze finali e gli acquisti di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci.

Con l'articolo 12, invece, si stabilisce che i controlli globali previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 354, si rendono obbligatori quando dalle dichiarazioni annuali dei redditi e dell'imposta

sul valore aggiunto dei contribuenti ammessi al regime di contabilità semplificata risultino una redditività e un valore aggiunto inferiori a quelli stabiliti con decreti ministeriali, previa consultazione con le associazioni economiche e di categoria interessate.

L'articolo 13 ripristina, dal 1° gennaio 1989, la norma che prevedeva la tenuta della contabilità di magazzino, nel caso si superasse i 2 miliardi di ricavi e i 500 milioni di giacenze di magazzino.

Con l'articolo 14 si prevede per le imprese con ricavi da 300 a 780 milioni annui una «contabilità intermedia», che offra sufficienti cautele per l'Erario ed elimini inutili appesantimenti, connessi alla tenuta della contabilità ordinaria, per l'impresa.

La contabilità intermedia proposta è costituita, in aggiunta alle scritture già previste per la contabilità semplificata, da un registro dei cespiti ammortizzabili, un libro degli inventari, in cui rilevare le rimanenze finali, e un registro dei movimenti numerari.

L'articolo 15 è relativo, invece, agli esercenti arti e professioni che non rientrano fra i forfettari. In questi casi si è mantenuta ed estesa l'obbligatorietà della redazione del repertorio della clientela.

L'articolo 16 è relativo a tutte quelle liquidazioni dell'IVA effettuate dai soggetti forfettizzati con l'applicazione della tabella A allegata al decreto-legge n. 853 del 1984. Ci sono contribuenti che per difficoltà obiettive (la loro attività non consente un'immediata individuazione del numero della tabella e quindi del coefficiente d'abbattimento) hanno sbagliato, in più o in meno, la liquidazione e il versamento dell'IVA. Con le disposizioni di questo articolo si considerano regolari le liquidazioni e i versamenti effettuati entro il 30 giugno 1985. I recuperi o le correzioni d'imposta saranno effettuati in sede di dichiarazione annuale.

L'articolo 17 è relativo all'opzione. L'opzione per la contabilità ordinaria doveva essere esercitata apponendo un semplice «segnetto» su un quadratino della dichiarazione dell'IVA. C'è chi non ha barrato il quadratino e, con il 1° gennaio 1985, ha predisposto la contabilità ordinaria e chi, invece, credendo con tale segnatura di scegliere la forfettizzazione, ha

provveduto a liquidare l'IVA periodica con il regime forfettario e ha continuato a tenere la contabilità semplificata. Con questo articolo vengono sanate tali «anomalie», considerando regolari le situazioni reali ed effettive.

L'articolo 18 proroga di trenta giorni i termini per la vidimazione dei registri per la redazione della situazione patrimoniale e per le registrazioni. Vengono così sanate talune irregolarità formali commesse per mancanza di tempo e di istruzioni.

Con l'articolo 19 si considerano valide le dichiarazioni dei redditi (delle persone fisiche e delle società di persone e assimilati: modelli 740 e 750) presentate entro il 30 giugno 1985. Vanno applicati, però, gli interessi per il tardivo versamento per le dichiarazioni presentate fra il 1° e il 30 giugno 1985.

L'articolo 20 prevede l'entrata in vigore della legge.

Una considerazione conclusiva.

Il presente disegno di legge tenta di dare delle risposte a delle esigenze che sono reali e comuni all'Amministrazione finanziaria e ai contribuenti.

Senza mai intaccare le necessarie cautele fiscali esistenti, semplifica gli adempimenti, elimina alcuni milioni di inutili dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, propone norme permanenti per il superamento della temporanea legge «Visentini *ter*», non produce una diminuzione del gettito ma, al contrario, pone le premesse per una più efficace azione dell'Amministrazione finanziaria per scovare le evasioni ed avere un fisco più equo.

Per tutti questi motivi, i proponenti si augurano che esso possa avere un *iter* rapido e una conclusione positiva.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria allo scopo di coordinare ed adeguare le leggi vigenti con quanto stabilito negli articoli seguenti.

2. Allo scopo di consentire ulteriori adeguamenti e semplificazioni delle norme fiscali vigenti, il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento un rapporto circa lo stato e l'attività degli uffici finanziari.

Art. 2.

1. I contribuenti, che posseggono solo redditi di lavoro dipendente o assimilati, possono presentare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, al proprio datore di lavoro o istituto erogante, un prospetto, approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente gli oneri deducibili relativi all'anno precedente.

2. Dal mese di febbraio, e fino a quando non avranno trovato completa capienza, gli oneri indicati nel prospetto sono dedotti, dal datore di lavoro o istituto erogante, nella liquidazione mensile dell'imposta dovuta dal contribuente.

3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro o della erogazione dei redditi assimilati il prospetto relativo agli oneri deducibili è presentato al proprio datore di lavoro o istituto erogante per il periodo di durata del rapporto o dell'erogazione dei redditi assimilati; tali oneri sono dedotti nella liquidazione dell'imposta del mese successivo a quello di presentazione del prospetto.

4. Gli importi degli oneri dedotti nelle liquidazioni mensili sono riportati, divisi per classi, nella dichiarazione (modello 770) e nel certificato (modello 101 oppure 102) del sostituto d'imposta.

Art. 3.

1. I possessori di reddito di lavoro dipendente o assimilato possono presentare al proprio datore di lavoro o istituto erogante, nel mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto, approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dell'unità immobiliare posseduta per propria abitazione e degli altri elementi necessari per calcolarne il valore locativo.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai contribuenti che sono titolari di altre unità immobiliari oltre a quella utilizzata per propria abitazione o che posseggono altri redditi oltre quello derivante da lavoro dipendente o assimilato.

3. I dati contenuti nel prospetto sono utilizzati dal datore di lavoro o istituto erogante per calcolare il valore locativo e liquidare, nel mese di aprile di ciascun anno, con distinto versamento, l'Irpef e l'Ilor dovute dal dipendente o percipiente.

4. Il valore locativo, gli elementi utilizzati per la sua determinazione e l'imposta liquidata devono essere riportati nella dichiarazione (modello 770) e nel certificato (modello 101 oppure 102) del sostituto d'imposta.

Art. 4.

1. I contribuenti che si avvalgono della facoltà prevista negli articoli 2 e 3 della presente legge sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 740) e dei versamenti degli acconti di imposta previsti dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Art. 5.

1. Le persone fisiche che presentano i prospetti di cui agli articoli 2 e 3 devono conservarne una copia e consegnarla, a richiesta, agli uffici ed organi dell'Amministrazione finanziaria.

2. I prospetti, la documentazione relativa agli oneri deducibili e alle detrazioni di imposta e le attestazioni dei versamenti effettuati devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione dei redditi.

Art. 6.

1. Le sanzioni previste per incompletezza e infedeltà della dichiarazione dei redditi dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, in quanto compatibili, anche ai prospetti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 7.

1. Gli acconti d'imposta previsti dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono essere versati in due rate di pari importo.

2. La prima rata deve essere versata nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente e la seconda nel termine previsto dalle leggi citate al comma 1.

3. Gli eventuali crediti di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere dedotti, distintamente per ciascuna imposta, dalla prima rata e, in caso di non capienza, dalle rate successive.

Art. 8.

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Dal 1° gennaio 1990, i soggetti passivi di imposta che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 50, quinto comma, e all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione annuale dei

redditi e devono indicare nella delega di versamento delle imposte, di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 25 maggio 1979, anche l'ammontare complessivo dei ricavi relativi all'anno per il quale il versamento è effettuato e il codice di attività».

Art. 9.

1. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Dal 1° gennaio 1990, i soggetti passivi di imposta che si avvalgono delle disposizioni del successivo articolo 31 sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente e devono indicare, nella delega di versamento annuale di cui all'articolo 38 del presente decreto, anche l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili effettuate nello stesso anno ed il codice di attività».

Art. 10.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis. - *Applicazione dell'imposta per determinate categorie di contribuenti.* - 1. Per le imprese artigiane iscritte negli albi previsti dalle leggi 25 luglio 1956, n. 860, e 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, e per gli esercenti arti e professioni, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 18 milioni di lire, la detrazione di cui all'articolo 19, sempre che tale limite non sia superato, è forfettizzata in misura pari alle seguenti percentuali dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile:

a) imprese artigiane ed imprese esercenti prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali: 55 per cento;

b) commercianti al minuto, compresi gli ambulanti: 70 per cento;

c) intermediari e rappresentanti di commercio: 30 per cento;

d) esercenti arti e professioni: 20 per cento.

2. Per i contribuenti indicati nel comma 1, che in un anno solare hanno realizzato un volume di affari non superiore a 18 milioni di lire, le modalità di applicazione dell'imposta per l'anno solare successivo sono semplificate come segue, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto:

a) le operazioni relative alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi devono essere registrate a norma dell'articolo 24, ma non è consentita l'emissione della fattura;

b) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è determinato in base ai corrispettivi diminuito della imposta in essi incorporata, da determinarsi con l'applicazione dei coefficienti indicati nel quarto comma dell'articolo 27;

c) non è obbligatoria la tenuta del registro di cui all'articolo 25;

d) le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni devono essere numerate in ordine progressivo e conservate a norma dell'articolo 39;

e) l'imposta da versare periodicamente ai sensi dell'articolo 33 è provvisoriamente determinata a norma del comma 1, salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale.

3. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni di lire è superato, le disposizioni del comma 2 cessano di avere applicazione a partire dall'operazione con cui il limite è superato. Tuttavia gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni effettuate nel corso del mese in cui il limite è stato superato possono essere adempiuti entro il quindicesimo giorno del mese successivo e nello stesso termine possono essere registrate le fatture e le bollette doganali relative ai beni ed ai servizi acquistati o importati dall'inizio dell'anno.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggette ad aliquote diverse. Tuttavia tali imprese possono effettuare il versamento dell'imposta mediante applicazione di un'aliquota media, ma debbono a tal fine tenere il registro di cui all'articolo 25 ed annotarsi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni di beni destinati alla rivendita. La registrazione può essere fatta con la sola indicazione del numero progressivo attribuito alle fatture e bollette nonché dell'ammontare dell'imponibile e della relativa imposta; la registrazione di fatture e bollette relative ad acquisti o importazioni di beni diversi da quelli anzidetti è facoltativa e deve essere fatta separatamente. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni è superato, i corrispettivi delle operazioni imponibili sono registrati senza distinzione per aliquote e il loro ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, è ripartito in proporzione degli acquisti, fermo restando per quant'altro il comma 3 del presente articolo.

5. L'aliquota media di cui al comma 4 è pari al rapporto tra l'ammontare complessivo dell'imposta assolta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa e l'ammontare complessivo imponibile degli acquisti e delle importazioni di beni destinati alla rivendita; l'ammontare imponibile è determinato in base ai corrispettivi diminuiti di una percentuale pari alla aliquota media.

6. Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve comunicarlo per iscritto all'Ufficio nella dichiarazione annuale; la comunicazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso».

Art. 11.

1. L'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - 1. Il reddito di impresa dei soggetti, che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di

contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 conseguiti nel periodo di imposta, comprensivo degli interessi per dilazione di pagamento e moratori, e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è aumentata delle plusvalenze, o diminuita delle minusvalenze, realizzate ai sensi dell'articolo 54 o dell'articolo 57.

2. La differenza è calcolata tenendo conto delle esistenze iniziali, delle rimanenze finali e degli acquisti di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci destinati ad essere impiegati nella produzione o alla rivendita.

3. Tra le spese deducibili possono essere comprese anche quelle sostenute per l'acquisto di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a un milione di lire. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento.

4. I proventi diversi da quelli indicati nel comma 1 non concorrono a formare il reddito d'impresa, ma concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza.

5. Ai fini del presente articolo i ricavi e proventi si considerano conseguiti e le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i soggetti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, e in ogni caso per gli interessi, i compensi di lavoro subordinato e gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, nel periodo d'imposta in cui se ne è verificata la percezione o l'erogazione.

6. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del

decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito di impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire.

7. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di lire 15.000 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 30.000 per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato apposito prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione, nonchè degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società in nome collettivo e in accomandita semplice».

Art. 12.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I controlli globali di cui al primo comma sono obbligatori quando, dalle dichiarazioni annuali dei redditi e dell'imposta sul valore

aggiunto, risulti che i contribuenti ammessi al regime di contabilità semplificata hanno dichiarato *standards* di redditività e di valore aggiunto sensibilmente inferiori a quelli stabiliti e periodicamente aggiornati, in base anche alle dimensioni, alla collocazione territoriale e alla tipologia dell'attività, con decreti ministeriali, sentite le associazioni economiche e di categoria interessate».

Art. 13.

1. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1989.

Art. 14.

1. I soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che abbiano conseguito, in un periodo di imposta, ricavi, determinati a norma degli ultimi due commi del predetto articolo, superiori a 300 milioni ma non a 780 milioni e che non abbiano optato per la tenuta della contabilità ordinaria, debbono tenere e compilare dall'esercizio successivo, in aggiunta a quelle già previste per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, le seguenti scritture contabili:

- a) registro dei beni ammortizzabili;
- b) libro degli inventari nel quale annotare la quantità raggruppata in categorie omogenee e il valore complessivo delle rimanenze a fine esercizio;
- c) registro dei movimenti numerari in cui rilevare, cronologicamente, le variazioni di denaro liquido in cassa e in banca, dei crediti e dei debiti, degli effetti attivi e passivi e di ogni altra forma di pagamento o di riscossione, nonché i totali complessivi finali di tutte le entrate e le uscite.

2. Ai contribuenti che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo non si appli-

cano le norme previste dall'articolo 12 nè quelle del secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Per la tenuta e la conservazione dei libri e dei registri previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 si applicano le norme di cui agli articoli 22 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 15.

1. Gli esercenti arti e professioni, che percepiscono in un periodo di imposta compensi superiori a 18 milioni, dal periodo di imposta successivo devono tenere e conservare a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, oltre al registro prescritto dall'articolo 19 dello stesso decreto, il repertorio annuale della clientela.

2. Il repertorio annuale della clientela deve essere tenuto in forma di rubrica alfabetica. Devono esservi annotati le generalità e l'indirizzo dei soggetti ai quali l'esercente ha prestato la sua opera nel periodo d'imposta, con l'indicazione dell'oggetto e della data di inizio delle prestazioni. L'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla data stessa, ovvero, per le prestazioni in corso all'inizio dell'anno, entro il 31 gennaio.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia gli esercenti arti e professioni che per legge sono obbligati alla tenuta di repertori o altre scritture specifiche relativi all'attività esercitata possono essere esonerati dalla tenuta del repertorio di cui ai commi 1 e 2. L'esonero può essere subordinato alla condizione che nella compilazione e nella tenuta delle scritture specifiche siano osservate le modalità e apportate le integrazioni stabilite nel decreto.

4. L'omessa tenuta o conservazione e l'incompletezza del repertorio della clientela ovvero delle scritture di cui al comma 3 sono punite con le pene indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Art. 16.

1. Limitatamente al primo semestre 1985, ai contribuenti che abbiano commesso errori nelle liquidazioni periodiche e nei relativi versamenti previsti negli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, in applicazione della tabella A allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, non si applica alcuna sanzione, nè penale, nè amministrativa.

Art. 17.

1. L'opzione prevista dall'articolo 2, commi 16 e 17, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si intende esercitata se il contribuente ha tenuto le scritture contabili previste nel comma 23 dello stesso articolo e non si intende esercitata se il contribuente ha determinato l'imposta sul valore aggiunto, nelle liquidazioni effettuate entro il 30 giugno 1985, secondo le disposizioni contenute nei commi 1 e 6 del medesimo articolo 2.

Art. 18.

1. I termini previsti negli ultimi due periodi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono prorogati di trenta giorni.

Art. 19.

1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per i redditi posseduti nell'anno 1984, presentate, entro il 30 giugno 1985, dagli esercenti imprese commerciali, arti e professioni, indicati rispettivamente nei commi 1 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge

19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono considerate valide.

2. Per i versamenti effettuati tra il 1° e il 30 giugno 1985 si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1989.

2. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 entrano in vigore al momento della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.